

30 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

## CFP per le partite IVA avviate dopo il 1° gennaio 2019: nuovo aggiornamento dell'Agenzia

Autore: **Sandra Pennacini**

Se quello che si auspicava era che il “nuovo corso” si distinguesse dal precedente per chiarezza nelle indicazioni, e che di conseguenza venisse meno il disordine nel quale da troppo tempo siamo costretti a muoverci, non possiamo che dichiararci ancora una volta delusi.

Sostanzialmente a poche ore dall'apertura del canale di trasmissione dell'istanza telematica, infatti, si assiste incredibilmente ad un nuovo aggiornamento delle istruzioni di compilazione, che pone finalmente un punto fermo ad una questione della quale lungamente si è dibattuto, ovvero come debba essere determinato il contributo spettante nel caso di soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Per questa tipologia di soggetti, come sappiamo, il contributo spetta anche in caso di assenza di calo di fatturato medio 2019 / 2020 del 30%. Se questo aspetto era assolutamente chiaro, affatto chiaro era invece l'ammontare spettante, posto che il decreto prevedeva una cosa, le istruzioni al modello d'istanza – prima della correzione – un'altra, e ciò oltre tutto comportava una differenza di approccio alle “partite IVA nuove” rispetto a quella che eravamo abituati ad avere dalla precedente esperienza del decreto Rilancio.

La problematica verte, come si è detto, sulla determinazione del contributo.

Secondo le previgenti istruzioni, poi corrette: *Per soggetti che hanno indicato nell'istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:*

- *se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);*
- *nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari all'importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.*

Detto in altri termini, quel che era **prima** specificato nelle istruzioni era che – in presenza di una ditta aperta nel 2019 – se il fatturato medio 2020 era calato rispetto al fatturato medio 2019 di **meno** del 30% (fosse anche, per esempio, di un 29%), allora il contributo era automaticamente pari a 1.000 o 2.000 euro a seconda dei soggetti, a nulla rilevando i conteggi effettuati sullo scostamento effettivo, moltiplicato per la percentuale di spettanza

determinata in ragione dei ricavi 2019.

Le **nuove istruzioni**, invece, **aggiornate il 29 marzo 2021**, in maniera conforme al decreto ed anche in continuità a quanto previsto in sede di decreto Rilancio, recitano: *Per i soggetti che hanno indicato nell'istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:*

- *se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);*
- *nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all'importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.*

Un semplice esempio aiuterà a comprendere la portata di questa modifica:

- Ipotizziamo un contribuente (società) che ha aperto partita IVA il 20 gennaio 2019. Nel mese di gennaio 2019 ha fatturato 500 euro, mentre nel periodo febbraio / dicembre 2019 ha fatturato 275.000 euro, per un totale di fatturato nel 2019 di 275.500 euro.
- Tale contribuente, nel 2020, ha fatturato 240.000 euro.
- Prima di tutto occorre determinare il fatturato medio mensile del 2019 e del 2020. Per il 2019 occorre tenere in considerazione che il mese di gennaio (quello di apertura della partita IVA), non deve essere computato, né livello di fatturato, né a livello di mesi. L'operazione da effettuare è quindi  $275.000 \text{ euro} / 11 \text{ mesi} = 25.000 \text{ euro}$ .
- Per il 2020, l'operazione sarà  $240.000 \text{ euro} / 12 \text{ mesi} = 20.000 \text{ euro}$ .

Quanto al riferimento dei ricavi 2019, assumiamo per semplicità che coincidano con il fatturato 2019, ovvero 275.500 euro, cui corrisponde una percentuale da utilizzare nei conteggi del 50%.

Ebbene, il calo percentuale dei fatturati medi mensili 2019 e 2020 (mettendo a confronto 25.000 euro e 20.000 euro) è **pari al 25%, quindi sotto soglia 30%**.

Ne consegue che, **stante alla versione delle istruzioni**, ora corrette, visto che lo scostamento era inferiore al 30%, il contributo sarebbe spettato **solo nella misura di 2.000 euro**.

Alla luce della correzione operata, invece, visto che lo scostamento di fatturato è negativo (ovvero, il fatturato medio è sceso, seppure non del 30%) il contributo spetta effettuando il conteggio matematico, e quindi **(DIFFERENZA DI FATTURATO) X (PERCENTUALE) = euro 5.000 x 50% = euro 2.500**.

Nel caso dell'esempio proposto la cifra non si discosta più di tanto dal primo o dal secondo caso, ma è evidente che se il contribuente dell'esempio fosse stata una ditta individuale, la variazione sarebbe stata di più del doppio, ed al crescere degli ammontari in gioco la differenza può diventare anche molto rilevante.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)